

**RAPPORTO**  
della Commissione della Gestione  
sul messaggio 10 maggio 1962  
concernente un ricorso della Mediator S. A. Friburgo,  
circa la pubblica utilità di opere stradali nel Comune di Castagnola  
(del 27 luglio 1962)

La ricorrente si aggrava contro la risoluzione n. 4474 del 29 agosto 1961 del Consiglio di Stato.

Con questa risoluzione l'Esecutivo respingeva tutti i ricorsi inoltrati contro la pubblica utilità delle opere seguenti nel Comune di Castagnola :

Via Campo Marzio a Cassarate,  
Via Tamporiva a Castagnola e  
Via St. Anna a Castagnola.

Il ricorso che ci occupa concerne unicamente l'esecuzione della Via St. Anna. I motivi adottati dalla ricorrente si fondano sul fatto che la progettata Via St. Anna è una strada a fondo cieco che non riveste pertanto interesse alcuno, se non dal punto di vista della lottizzazione, cosa questa che la ricorrente combatte affermando che, per quanto la concerne, ha sempre cercato di evitare ogni smembramento della sua proprietà creando così una pregevole zona di verde in prossimità del Parco prealpino.

La Mediator S.A. conclude chiedendo che l'esecuzione della strada venga limitata alla sezione 41, ai confini quindi della sua proprietà.

Estranea al presente ricorso la questione relativa alla citata part. n. 800 (in realtà si tratta di uno scorporo, della larghezza di m. 8,00, appartenente alla stessa particella n. 726, di proprietà della ricorrente, e confinante con la strada di Gandria), in quanto la variante di Piano Regolatore non contempla più la creazione di un posteggio in quella zona.

Dalle osservazioni del Municipio di Castagnola si può dedurre che la Via St. Anna, che va considerata in un quadro più generale di sviluppo della rete stradale comunale, è concepita per rendere accessibili vasti appezzamenti ad est e ad ovest della particella n. 726 per i quali è prevista e richiesta una prossima lottizzazione, per consentire un allacciamento pedonale al Parco prealpino e per completare le opere di fognatura.

Considerato che i motivi adottati dalla ricorrente non tendono ad invalidare la pubblica utilità dell'opera, ma si limitano a voler conservare intatta la proprietà esistente; visto d'altra parte che l'opera rientra nel quadro generale di completazione della rete stradale comunale e delle opere di sottostruttura (fognature) intraprese dal Comune;

ritenuta l'impossibilità di limitare l'esecuzione della strada al punto di confine con la proprietà part. n. 726 (sezione 41), con la conseguente rinuncia a m. 130 circa di strada, alla piazza di giro ed all'accesso pedonale, se non pena la decadenza del pubblico interesse per l'esclusione, dal beneficio del collegamento, di diverse particelle poste a confine con quella succitata;

considerato ancora che la part. n. 726 è già ora gravata da una servitù di passo pubblico e che, con la creazione della Via St. Anna, la situazione della ricorrente non verrebbe ad essere molto più aggravata;

si propone voglia codesto Gran Consiglio decretare :

Il ricorso 20 settembre 1961 della MEDIATOR S.A., Friburgo, contro la risoluzione governativa n. 4474 è respinto come ai considerandi.

*Per la Commissione della Legislazione :*

G. Bordini, relatore

Barchi P.F. — Bernasconi P. — Bignasca

— Celio — Giorgetti — Induni —

Lepori — Snider — Tamburini